



Cremona

COMUNE DI CREMONA

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI REGISTRO	SEDUTA DEL
57	19 dicembre 2024

Immediatamente Eseguitibile
Seduta Pubblica

avente ad oggetto:

Modifica e integrazione delle “Disposizioni regolamentari in materia di rinnovata Imposta Municipale Propria, a seguito della disciplina IMU di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)”.

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese dicembre in Cremona, nella Sala Consiliare di Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Luciano Pizzetti in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione della Sig.ra Dott.ssa Gabriella Di Girolamo, Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Fabiola Barcellari, Rosaria Compagnone e Ilaria Cavalli.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>
ALQUATI JANE	SI	GIUSSANI CARLO	SI
ARDIGO' CLAUDIO	SI	LA SALA PAOLO	SI
BARCELLARI FABIOLA	SI	LOFFI VITTORIA COSTANZA ALESSANDRA	SI
BELTRAMI CRISTIANO MARIO	SI	MARENZI CINZIA ROSA MARIA	SI
BONALI DANIELE	SI	MERLI RICCARDO	SI
CAPELLETTI CHIARA	SI	OLZI MARCO	SI
CAROTTI MATTEO	NO	PASQUETTI LAPO	SI
CAVALLI ILARIA	SI	PIZZETTI LUCIANO	SI
CERASO MARIA VITTORIA	SI	POLI ROBERTO	SI
COMPAGNONE ROSARIA	SI	PORTESANI ALESSANDRO	SI
D'AMBROSIO MARIALUISA	SI	SEGALINI ANDREA	SI
FEDELI LUCA	SI	SESSA ELEONORA	SI
FRASSI SIMONA	SI	SIMI SAVERIO MARIA	SI
GAGLIARDI GIOVANNI	SI	TACCHINI PAOLA	SI
GALLI MARCO	SI	VIOLA ROSITA ANTONELLA	SI
GEREVINI MATTIA	SI	VIRGILIO LEONARDO	SI
GHIDOTTI CARLALBERTO	SI		

A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.

Terminata la discussione, nel corso della quale si sono verificate variazioni delle presenze dei Consiglieri Comunali come si evince in dettaglio dal processo verbale della seduta odierna, il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la sottoriportata proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti:	n. 31	
votanti:	n. 31	
voti favorevoli	n. 20	(Ardigò – Barcellari – Bonali - Cavalli – D'Ambrosio – Frassi - Gagliardi – Galli – Gerevini - La Sala – Loffi – Marenzi - Merli – Pasquetti – Pizzetti - Poli – Segalini – Sessa - Viola - Virgilio)
voti contrari	n. 11	(Alquati – Beltrami – Capelletti - Ceraso – Compagnone – Fedeli - Ghidotti – Olzi – Portesani – Simi - Tacchini)
astenuti	n. //	

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese, per appello nominale l'immediata eseguibilità che il Consiglio Comunale approva all'unanimità, con il seguente esito:

presenti:	n. 31	
votanti:	n. 31	
voti favorevoli	n. 31	(Alquati – Ardigò – Barcellari - Beltrami – Bonali – Capelletti - Cavalli – Ceraso – Compagnone - D'Ambrosio – Fedeli – Frassi - Gagliardi – Galli – Gerevini - Ghidotti – La Sala – Loffi - Marenzi – Merli – Olzi – Pasquetti - Pizzetti – Poli – Portesani – Segalini – Sessa – Simi – Tacchini - Viola - Virgilio)
voti contrari	n. //	
astenuti	n. //	

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE

1. La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che dispone l'abolizione dell'Imposta Municipale Unica (I.U.C.), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), e disciplina la nuova Imposta Municipale Propria di cui ai commi da 738 a 783 dell'articolo 1 della citata normativa;

2. la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, riconosciuta ai comuni di disciplinare le proprie entrate tributarie, fatto salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, previste dal legislatore;

3. le vigenti "Disposizioni regolamentari in materia di rinnovata Imposta Municipale Propria, a seguito della disciplina IMU di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)", approvate con propria deliberazione n. 7 dell'11 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
4. Art. 1, comma 756, legge 160/2019 il quale dispone che, con decorrenza 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge medesima;
5. Art. 1, comma 757, legge 160/2019 il quale stabilisce che, anche qualora non si ritenga di diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera e che la delibera stessa senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 della stessa legge;
6. Art. 1, comma 764, legge 160/2019 il quale prevede che in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento disciplinante l'imposta municipale propria, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
7. il comma 767, il quale stabilisce che le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto a inserire il Prospetto delle aliquote e del testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;
8. Art. 1, comma 837, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che con riferimento all'art. 1 della legge 160/2019, apporta modifiche:
 - a) al comma 756 prevedendo che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possano essere modificate e integrate le fattispecie delle aliquote IMU individuate con decreto di cui al primo periodo del comma stesso;
 - b) al comma 767, stabilendo che, in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, art. 1 Legge 160/2019, in mancanza di deliberazione approvata secondo le modalità di cui al citato comma 757 e pubblicata nei termini previsti, si applicano le aliquote base di cui alla Legge 160/2019;
9. il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023 che individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze del relativo Prospetto, prevedendo l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto aliquote a decorrere dall'anno di imposta 2024;
10. l'art. 6-ter, comma 1, del Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, che stabilisce l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze con decorrenza dall'annualità di imposta 2025, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni nella fase di sperimentazione nell'elaborazione del prospetto e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie non considerate dal prospetto medesimo;

11. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, che integra il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, con il quale, in considerazione di quanto previsto dal citato art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, è stato riapprovato l'allegato A, in sostituzione del precedente di cui al decreto 7 luglio 2023, che definisce le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie.

MOTIVAZIONE

1) L'art. 1, comma 756, della Legge 160/2019 dispone che, con decorrenza 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge medesima.

Il successivo comma 757 stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il "Prospetto delle aliquote" che forma parte integrante della delibera.

Lo stesso comma dispone che la deliberazione approvata senza il prospetto di cui sopra non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 dell'art. 1, Legge 160/2019.

Il comma 764, art. 1 Legge 160/2019, e l'art. 4 del sopraccitato decreto stabiliscono che in caso di discordanza fra il Prospetto redatto accedendo al Portale del federalismo fiscale e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'Imposta, prevale quanto stabilito nel Prospetto.

Con decreto in data 7 luglio 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria, ha stabilito le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del relativo Prospetto e ha previsto l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del "Prospetto delle aliquote" per l'anno di imposta 2024.

L'art. 6-ter, comma 1, del Decreto Legge 132/2023 ha previsto l'obbligo di approvazione delle aliquote mediante elaborazione del relativo prospetto a decorrere dall'annualità di imposta 2025.

Con ulteriore Decreto del Ministero Economia e Finanze emanato in data 6 settembre 2024, che integra il decreto del 7 luglio 2023, è stato riapprovato l'allegato A), in sostituzione del medesimo allegato del precedente decreto, che definisce le condizioni in base alle quali i comuni possono differenziare ulteriormente le fattispecie già previste dal Decreto ministeriale del 7 luglio 2023.

2) In considerazione delle disposizioni normative più sopra citate, al fine di evitare l'insorgere di dubbi interpretativi causati da eventuali incongruenze fra il "Prospetto delle aliquote" e le Disposizioni regolamentari in materia di rinnovata Imposta Municipale Propria (IMU), che potrebbero rappresentare causa di erronei comportamenti, da parte dei contribuenti, negli adempimenti di autoliquidazione e pagamento dell'imposta, si ritiene necessario modificare la citata disciplina regolamentare per allinearla alla struttura tariffaria IMU 2025, di cui al "Prospetto delle aliquote" IMU.

A tal fine si ritiene di:

a) procedere alla soppressione dei seguenti articoli, posto che gli stessi definiscono fattispecie non replicabili nel "Prospetto aliquote IMU" prodotto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato con decreto del 6 settembre 2024:

- art. 15 "Attività produttive e del terziario avanzato di cui al "Pacchetto localizzativo di incentivi e agevolazioni rivolte alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel Comune di Cremona", art. 16 "Incentivi per nuovi insediamenti realizzati in particolari aree pubbliche e private, promosse come destinazioni attrattive, nell'ambito della valorizzazione del territorio comunale – Accordo per l'attrattività (AttrACT), art. 17 "Incentivi per nuovi insediamenti di commercio di vicinato, artigianato (di servizio e artistico), del terziario (alberghi, pubblici esercizi, strutture ricettive, istruzione formazione e assistenza, attività culturali) e studi professionali nel Centro storico" e art. 18 "Agevolazioni IMU per recupero aree dismesse", in considerazione della mancata possibilità, nel prospetto aliquote IMU 2025, di operare differenziazioni tali da consentire la replica delle agevolazioni attualmente previste;

- art. 19 "Negozzi e botteghe non locati", art. 20 "Unità immobiliari destinate alla media e grande struttura di vendita" e art. 21 "Abitazioni non locate", che la piattaforma ministeriale non recepisce rilevando un'aliquota pari a quella prevista per la fattispecie principale.

b) riformulare il testo dei seguenti articoli:

- 10 "Abitazioni locate a canone agevolato" prevedendo la facoltà, riservata al Comune, di applicare, per tali fattispecie di immobili, un'aliquota ridotta rispetto a quella prevista per la fattispecie principale ed introducendo l'obbligo di presentazione della relativa comunicazione, a pena di decadenza del beneficio, entro il 31 dicembre dello stesso anno di stipula del contratto di locazione;

- 12 "Onlus ed Enti senza scopo di lucro comprese le Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in persone giuridiche di diritto privato", per adeguarlo alla diversificazione di cui alla piattaforma ministeriale per la redazione del "Prospetto aliquote IMU" del Ministero, la cui specifica fattispecie accorpa le Onlus e gli enti del terzo settore;

- 13 "Botteghe ed attività storiche riconosciute dalla Regione Lombardia" per allineare l'identificazione degli immobili con tale destinazione d'uso alla differenziazione prevista all'interno della piattaforma ministeriale per la redazione del Prospetto aliquote IMU, mediante la quale le botteghe storiche sono state indissolubilmente accorpate alla generica fattispecie di botteghe artigiane. Viene contestualmente prevista la facoltà riservata al Comune di applicare un'aliquota ridotta rispetto a quella prevista per la fattispecie principale;

c) integrare il testo dell'art. 14 "Abitazioni concesse in uso gratuito", specificando che, per maggior chiarezza nei confronti dei contribuenti, l'obbligo di presentazione della relativa comunicazione è previsto a pena di decadenza del beneficio.

PRE-VERIFICHE

Parere favorevole espresso come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 8 novembre 2024 dal Direttore del Settore Entrate Tributarie, Servizi Demografici, Cimiteriali E Statistica sulla regolarità tecnica, figurante quale allegato A) e in data 12 novembre 2024 dal Direttore del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile figurante quale allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente (Bilancio, Programmazione, Servizi) in data 9 dicembre 2024.

NORMATIVA

1.Art. 52 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2011 n. 448, il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

3. Art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 15 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998.

4. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge di bilancio 2020) commi 738 e seguenti, in particolare:

il comma 756, il quale dispone che con decorrenza 2021, i comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge medesima;

il comma 757 il quale stabilisce che, anche qualora non si ritenga di diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il "Prospetto delle aliquote" che forma parte integrante della delibera e senza il quale la deliberazione non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

il comma 764 che prevede, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto;

il comma 767, il quale stabilisce che le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto a inserire il Prospetto delle aliquote e del testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

5. Art. 1, comma 837, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che con riferimento all'art. 1 della legge 160/2019, apporta modifiche:

a) al comma 756 prevedendo che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possano essere modificate e integrate le fattispecie delle aliquote IMU individuate con decreto di cui al primo periodo del comma stesso;

b) al comma 767, stabilendo che, in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, art. 1 Legge 160/2019, in mancanza di deliberazione approvata secondo le modalità di cui al citato comma 757 e pubblicata nei termini previsti, si applicano le aliquote base di cui alla Legge 160/2019;

6. Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 7 luglio 2023 che individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU, stabilisce le modalità di

elaborazione e di trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo Prospetto e prevede l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote all'anno di imposta 2024;

7. Art. 6-ter, comma 1, del Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, che stabilisce l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze con decorrenza dall'annualità di imposta 2025, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni nella fase di sperimentazione nell'elaborazione del prospetto e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie non considerate dal prospetto medesimo;

8. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, che integra il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, con il quale, in considerazione di quanto previsto dal citato art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, è stato riapprovato l'allegato A, in sostituzione del precedente di cui al decreto 7 luglio 2023, che definisce le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie.

9. Art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, che prevede il rilascio di parere da parte dell'organo di revisione in materia di proposte di regolamento relativo all'applicazione dei tributi locali.

10. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 recante "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

DECISIONE

1. Modifica e integra le "Disposizioni regolamentari in materia di rinnovata imposta Municipale Propria a seguito della disciplina IMU di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)", per allinearne il contenuto alle fattispecie di cui al Prospetto aliquote IMU 2025, dando atto che in funzione delle presenti modifiche il nuovo testo delle citate Disposizioni regolamentari è quello figurante quale allegato C) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

2. Dichiara, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

EFFETTI

1. Le presenti modifiche alle disposizioni regolamentari hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2025 ed efficacia in funzione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Il testo delle "Disposizioni regolamentari in materia di rinnovata Imposta Municipale Propria, a seguito della disciplina IMU di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)" verrà inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, ai fini della relativa pubblicazione, entro il 28 ottobre 2025, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Trasmettere copia del presente atto al Concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali.

IL PRESIDENTE

(Luciano Pizzetti)

**IL SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE**

(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)